LOGO Amministrazione con competenza prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO** informazioni sulla sicurezza delle nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione

- Codice della proposta: COM (2022) 119 final del 22/03/2022
- Codice interistituzionale: 2022/0084(COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: PCM DIS

Premessa: finalità e contesto

Quadro Normativo

Proposte correlate:

Proposta di regolamento che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.

Riferimenti - strategie, "pacchetti", programmi della Presidenza, conclusioni del Consiglio europeo:

- O Strategia per l'Unione della sicurezza, adottata dalla Commissione il 24 luglio 2020;
- o Conclusioni del Consiglio "Affari generali" del dicembre 2019;
- o Agenda strategica per il periodo 2019-2024, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2019;
- O Strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, plasmare il futuro digitale dell'Europa, comprensiva della comunicazione congiunta con l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (JOIN(2020)18) e delle direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (NIS) rivista (COM(2020) 823).

Regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia:

- O Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
- o 2013/488/UE: Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

proteggere le informazioni classificate UE;

- Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione del 13 marzo 2015 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE;
- O Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione del 13 marzo 2015 sulla sicurezza nella Commissione.

Finalità generali:

Conseguire un elevato livello comune di sicurezza per le Informazioni Classificate dell'Unione Europea e le informazioni non classificate trattate e conservate dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, con particolare riferimento ad aspetti connessi alla tutela da minacce, informatiche e ibride, provenienti dall'esterno dell'UE, oltre che a qualsiasi attività dolosa nei confronti delle reti, anche classificate di informazione e di comunicazione dell'UE, e dei i suoi processi decisionali.

Elementi qualificanti ed innovativi:

Il regolamento mira a definire un insieme minimo di norme di sicurezza delle informazioni applicabili a tutte le istituzioni, organi ed agenzie dell'Unione Europea, razionalizzandone i diversi quadri giuridici interni già vigenti.

Il regolamento si applica a tutte le informazioni originate, trattate e conservate dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, comprese le informazioni riguardanti le attività della Comunità europea dell'energia atomica diverse dalle informazioni classificate Euratom, e disciplina sia le informazioni non classificate che quelle classificate con qualifica di sicurezza dell'Unione europea (ICUE).

Il regolamento, nel definire le norme applicabili agli organismi istituzionali dell'UE, può indirettamente prevedere degli obblighi anche a carico delle persone fisiche che svolgono compiti per conto di tale amministrazione (es. dipendenti delle istituzioni o degli organi dell'Ue, personale di staff, stagisti con cittadinanza italiana) o su base contrattuale (es. dipendenti, consulenti di operatori economici con sede legale in Italia che partecipano a gare classificate indette dalle istituzioni UE e/o eseguono contratti classificati a favore degli organi europei predetti).

Tali obblighi, di contro, non si applicherebbero ai commissari, ai rappresentanti degli Stati membri che agiscono in seno al Consiglio, ai membri del Parlamento europeo, ai giudici degli organi giurisdizionali dell'Unione o ai membri della Corte dei conti europea.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione di cui all'art. 5, par. 1 TUE. In particolare, la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 298 TFUE e 106-bis istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, atteso che solo l'Unione Europea può essere titolata ad adottare disposizioni normative che disciplinano le informazioni, classificate e sensibili non classificate, assistite dalla qualifica di sicurezza UE e che siano originate, gestite, trattate e conservate dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto stabilisce, mediante Regolamento, una disciplina generale minima comune, mentre prevede l'istituzione di un gruppo di coordinamento inter istituzionale (art. 6) composto dalle Autorità di Sicurezza di istituzioni, agenzie e organi dell'UE ed assistito da un Comitato composto dalle ANS dei Paesi membri, investito di compiti di coordinamento, decisione e adozione dei regolamenti attuativi della disciplina generale. Inoltre è prevista la costituzione di cinque (5) sottogruppi tematici, ciascuno dei quali competente per uno specifico ambito, al fine di facilitare l'attuazione del Regolamento medesimo.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è **complessivamente positiva** in quanto lo stesso introduce elementi di uniformità normativa e chiarezza organizzativa nel sistema di protezione delle informazioni, classificate e sensibili non classificate, ad oggi caratterizzato da elevata frammentazione inter-istituzionale.

Tuttavia, permangono elementi meritevoli di approfondimento rispetto al ruolo degli Stati membri nel sistema di governance relativo alla sicurezza delle informazioni UE, attesa la necessità di mantenere un allineamento tra il quadro giuridico europeo e gli specifici sistemi definiti dalle normative nazionali, nonché rispetto alla disciplina prevista circa le informazioni non classificate dell'UE, per le quali non è prevista alcuna sanzione in caso di violazione e/o compromissione.

Il progetto **non è di particolare urgenza** riguardo alle informazioni classificate UE, poiché già sussiste, a livello europeo, un quadro giuridico solido in materia di tutela delle informazioni classificate originate e gestite dall'Unione, i cui elementi cardine sono rappresentati dalla Decisione del Consiglio, 2013/488/UE e dalla Decisione 2015/444 della Commissione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, cui fanno riferimento le normative di sicurezza settoriale adottate da agenzie, organi ed istituzioni UE. Ciononostante, uno sforzo di razionalizzazione volto a creare un nucleo minimo comune e meccanismi interistituzionali di coordinamento in materia di sicurezza appare opportuno.

Di contro, il progetto appare urgente riguardo alle informazioni non classificate UE, specie per le informazioni sensibili non controllate UE, attesa la vigenza di una sola normativa in materia della Commissione e con ciò circoscritta a quella istituzione (Decisione 2015/443), a fronte di una produzione e trattazione progressivamente maggiore di tal genere di informazioni in ambito UE.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto di Regolamento possono ritenersi, in linea di massima, conformi all'interesse nazionale, dal momento che le informazioni classificate dell'Unione Europea sono spesso originate nell'ambito di attività industriali finanziate con il bilancio unionale ma eseguite da operatori economici stabiliti negli Stati membri; pertanto, le informazioni classificate UE contengono frequentemente informazioni classificate di *background* nazionale. Il miglioramento del livello generale di protezione delle informazioni classificate è, quindi, nell'interesse non solo dell'Unione ma anche di ciascuno Stato membro.

Tuttavia, si ritiene opportuno assicurare un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nel sistema di governance inter-istituzionale previsto dal Regolamento, in particolare delle ANS degli Stati membri, che sembra limitato ad un ruolo consultivo all'interno del gruppo di coordinamento interistituzionale per la sicurezza delle informazioni (art. 6 (8)) della proposta, poiché, in assenza di un adeguato coinvolgimento, potrebbero, nel tempo, verificarsi disallineamenti tra la normativa europea e le normative nazionali in materia di sicurezza delle informazioni classificate e sensibili non classificate.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Tempistiche:

2022/2023. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 62(2) della proposta di regolamento, esso si applicherebbe dopo due anni dalla data di entrata in vigore.

Pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri:

Nel quadro delle consultazioni svolte dalla Commissione Europea con le Autorità Nazionali di Sicurezza degli Stati membri, in via preliminare rispetto all'avvio della procedura normativa europea, l'ANS Italiana si è espressa, tra gli altri, sui seguenti profili:

- Necessità che il Regolamento mantenga un sistema di tutela delle informazioni classificate basato su quattro classifiche (EU TOP SECRET, EU SECRET, EU CONFIDENTIAL ed EU RESTRICTED) in modo da non ingenerare complicazioni rispetto al sistema di equivalenza con i livelli di classifica di segretezza stabiliti dal quadro normativo nazionale (SEGRETISSIMO, SEGRETO, RISERVATISSIMO, RISERVATO). Inizialmente, la proposta prevedeva il passaggio a un sistema a 3 livelli (SEGRETISSIMO, SEGRETO, RISERVATO), ipotesi successivamente accantonata.
- Impatto, seppur indiretto, delle disposizioni riguardanti la sicurezza industriale: per quanto il Regolamento sia indirizzato solamente a istituzioni ed organi dell'Unione, alcuni di essi svolgono funzioni di stazione appaltante per il conferimento di contratti classificati ad aziende nazionali che, nell'esecuzione di essi, ricevono, lavorano, trattano, conservano e creano informazioni classificate dell'UE. Ciò significa che eventuali modifiche delle normative UE potrebbero, potenzialmente, richiedere adeguamenti da parte delle Amministrazioni e gli operatori economici nazionali coinvolti. Tale possibile criticità appare risolta con le disposizioni di cui all'art. 51 (2) del progetto.
- Opportunità di stabilire un regime univoco per la tutela delle Informazioni sensibili non classificate, raccomandando, tuttavia, che la tutela di tali informazioni sia prevista in un atto

distinto dalla proposta di Regolamento in oggetto.

- Riserve sul sistema di governance previsto dal Regolamento, con particolare riferimento al ruolo degli Stati membri e delle loro Autorità di Sicurezza.

Elementi meritevoli di ulteriori approfondimenti

- Il progetto prevede l'istituzione di un Comitato sulla sicurezza delle informazioni, composto dalle Autorità di Sicurezza degli Stati membri, con un ruolo consultivo nei confronti del Gruppo di coordinamento inter-istituzionale composto dalle Autorità di Sicurezza degli organi e delle istituzioni dell'Unione, responsabile per la definizione della policy in materia di sicurezza delle informazioni dell'UE. Tuttavia, sarebbe riduttivo prevedere, per le Autorità di Sicurezza degli Stati membri, un ruolo meramente consultivo, atteso il ruolo imprescindibile delle ANS in una materia, quale la sicurezza delle informazioni, ove le competenze tecniche e le funzioni di controllo su cittadini ed operatori economici restano in ogni caso allocate presso le istituzioni nazionali.
- Con riferimento alla tutela delle informazioni non classificate, sarebbe opportuno definire con maggiore precisione le sottocategorie previste, anche attraverso il riferimento alla disciplina vigente a livello di Commissione Europea (Decisione 443/2015). Inoltre, non è contemplata, all'interno del Regolamento, una disciplina, anche descritta in termini generali, sanzionatoria, volta a far fronte a possibili violazioni e/o compromissioni di informazioni non classificate; senza una disciplina di tal genere, una analitica descrizione delle sottocategorie di informazioni non classificate rischia di appesantire la trattazione delle stesse che devono avere tutte uno specifico contrassegno, così come previsto nella proposta di Regolamento senza che, all'inosservanza di tali disposizioni, segua una sanzione che attesti, in ultima istanza, la rilevanza e l'efficacia stessa delle norme riguardanti le informazioni non classificate individuate.
- È opportuno chiarire le modalità e gli strumenti previsti in ambito UE per l'utilizzo della firma elettronica rispetto alla documentazione contenente informazioni classificate UE, con particolare riferimento al declassamento e alla declassifica della stessa.
- Potrebbe essere opportuno analizzare, di concerto con le ANS degli altri Stati membri, le disposizioni relative al rilascio di autorizzazione temporanee all'accesso di Informazioni Classificate dell'UE da parte di istituzioni e organi dell'Unione, al fine di contemperare, in particolare, la durata temporale di tali autorizzazioni con le tempistiche di rilascio delle abilitazioni di sicurezza personali previste dalle discipline nazionali.

Ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi

Nell'ambito della procedura legislativa ordinaria dell'Unione, la proposta è stata trasmessa dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) al Comitato di Sicurezza del Consiglio, (CSC) composto dai rappresentanti delle Autorità Nazionali di Sicurezza degli Stati membri, chiedendo di esprimere un orientamento generale sulla proposta.

La prima sessione di esame del testo sarà svolta in data 26 aprile 2022. In tale contesto, potranno essere negoziati e/o concordati ulteriori emendamenti tra le Autorità di Sicurezza degli Stati membri, in attesa di un esame più di dettaglio della proposta da parte dello stesso CSC.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta non prevede costi a carico del bilancio nazionali, dal momento che la copertura finanziaria è interamente a carico del bilancio dell'UE (H7 20 01 02 01).

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non sono previsti effetti sull'ordinamento giuridico nazionale, dal momento che il Regolamento in parola non contempla gli Stati membri quali soggetti destinatari dell'applicazione.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione: pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Il regolamento mira alla creazione di una base di riferimento per le norme in materia di sicurezza delle informazioni a livello europeo, e a garantire la chiarezza delle misure di sicurezza per gli scambi di informazioni tra le istituzioni e gli organi dell'Unione, riducendo in tal modo i rischi relativi alla sicurezza delle informazioni in tutti i settori.

Ciò stante, non sono previsti costi di adeguamento per le Pubbliche Amministrazioni nazionali che trattano e detengono Informazioni Classificate dell'Unione Europea nell'ambito delle rispettive Organizzazioni di Sicurezza, dal momento che le stesse continueranno ad essere protette attraverso le misure previste per i livelli nazionali equivalenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 (2).

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Laddove cittadini ed imprese italiane siano coinvolti nell'esecuzioni di contratti classificati gestiti da organi e/o istituzioni dell'Unione, gli stessi dovranno applicare la normativa di sicurezza delle Informazioni Classificate UE come richiamata nel PSI/Security Aspect letter, che forma parte integrante del contratto. Tale eventualità potrebbe richiedere adeguamenti di carattere finanziario a carico delle imprese interessate.

Altro

Altre amministrazioni interessate:

Ministeri ed enti pubblici (nonché operatori economici) appartenenti all'organizzazione nazionale di sicurezza.

Riserva:

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso delle competenti sedi comunitarie, con particolare riferimento al Comitato di Sicurezza del Consiglio dell'UE (CSC), cui il Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) ha chiesto, con nota ST 7676/22 del 28 marzo 2022, di esprimere un orientamento generale sulla proposta e possibili indicazioni di emendamento.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

La posizione della delegazione italiana, fermi restando gli elementi già indicati, potrà quindi evolvere, in base anche alle consultazioni con le Autorità Nazionali di Sicurezza degli Stati membri, riunite nel CSC e negli altri Comitati incaricati dell'esame della proposta.

LOGO Amministrazione con competenza prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione

- Codice della proposta: COM(2022) 119 finale del 22/03/2022
- Codice interistituzionale: 2022/0084(COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Dipartimento Informazioni per la sicurezza

| Disposizione del progetto di atto | Norma nazionale vigente | Commento |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| legislativo dell'Unione europea | Legge n. 124/2007 | - La norma non rientra tra le materie di |
| Art. 298 TFUE | DPCM n. 5/2015 | competenza delle Regioni e delle |
| | | Province autonome ma è di |
| | | competenza esclusiva dello Stato (art. |
| | | 117, 2° comma, Cost.); |
| | | - Assenza di oneri finanziari a carico |
| | | dello Stato; |
| | | - Amministrazioni coinvolte: |
| | | Organizzazione nazionale per la |
| | | sicurezza (art. 5, DPCM n. 5/2015) |